



Comune di Castelnuovo di Garfagnana

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Approvato con Deliberazione Consiglio comunale n.55 del 20/12/2005

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio dei diritti di partecipazione dei cittadini, in attuazione di quanto disposto dal titolo II dello statuto comunale.
2. Sono disciplinate, in particolare, le modalità di svolgimento delle seguenti forme di partecipazione:
 - a) organismi di partecipazione popolare (art.15 dello statuto);
 - b) consultazioni (artt.16 e 19 dello statuto);
 - c) istanze, petizioni e proposte (art. 17 dello statuto);

TITOLO II

CAPO I

CONSULTAZIONE POPOLARE

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Il presente capo disciplina e garantisce forme di consultazione dei residenti, estese ad altre categorie di interessati o limitate a frazioni della popolazione, in ragione dell'oggetto della consultazione.
2. La consultazione deve riguardare provvedimenti amministrativi di carattere generale, su materie di esclusiva competenza locale e non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Articolo 3

Indizione della consultazione

1. La consultazione viene indetta dal consiglio comunale, su proposta della giunta o di almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale.
2. L'atto deliberativo di indizione deve indicare l'obiettivo della consultazione, le modalità prescelte tra quelle indicate dal presente capo e deve garantire che:
 - a) la consultazione avvenga sulla base di un questionario o di un quesito formulati in forma chiara e sintetica in modo da consentire risposte certe, anche attraverso più opzioni;
 - b) della consultazione venga data idonea pubblicità al fine di assicurare la più ampia partecipazione della popolazione;
 - c) nella formulazione di questionari o quesiti e nella successiva eventuale elaborazione dei dati ci si avvalga degli uffici comunali competenti; il ricorso a società specializzate, o comunque a terzi, deve avvenire solo quando non siano reperibili tra i dipendenti comunali le competenze necessarie per provvedere alle esigenze indicate.



3. Le consultazioni aventi per oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportano, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate devono rendere esplicito il costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione, ai fini dell'ammissibilità, sia nella formulazione del questionario o del quesito sottoposto alla valutazione popolare e indicare le modalità della relativa copertura. A tal fine, il responsabile del servizio finanziario presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.

Articolo 4

Consultazione attraverso scheda

1. La consultazione avviene sulla base di uno o più quesiti o di un questionario formulati su una scheda di carta inviata alla popolazione interessata presso la propria residenza.
2. La scheda contiene la l'indicazione della data in cui si effettuerà la consultazione e dei luoghi determinati per la riconsegna. La persona consultata appone la propria sottoscrizione in apposito elenco degli aventi diritto al voto.
2. Il sindaco nomina un responsabile del procedimento con il compito di seguire l'intera procedura, curare la tutela della riservatezza, garantire la non identificazione del voto e l'accessibilità dei luoghi di raccolta.
4. Le operazioni di scrutinio sono completate entro cinque giorni dalla avvenuta consultazione; il responsabile del procedimento, a conclusione dello spoglio, comunica al sindaco e al presidente del consiglio comunale i risultati.

Articolo 5

Consultazione attraverso sondaggio

1. Il sondaggio di opinione può essere effettuato sia a campioni limitati sia a particolari fasce della popolazione, individuate in base all'età, all'attività espletata, all'ambito territoriale o ad altro parametro scelto in base alla finalità da perseguire.
2. Il sondaggio può concernere sia valutazioni che orientamenti; in quest'ultimo caso deve essere effettuato in modo da garantire la scelta tra più soluzioni.
3. Nel caso in cui il sondaggio concerna un procedimento in corso, le modalità di effettuazione devono essere effettuate in modo da garantire il rispetto dei termini procedurali, ove questi siano da considerarsi perentori.
4. La deliberazione consiliare di indizione della consultazione deve precisare le modalità di attuazione del sondaggio.
5. Il sindaco nomina un responsabile del procedimento con il compito di seguire l'intera procedura, curare la tutela della riservatezza e garantire la segretezza dell'opinione espressa.
6. Il responsabile del procedimento, a conclusione del sondaggio, provvede all'elaborazione dei dati e comunica al sindaco e al presidente del consiglio comunale i risultati della consultazione.

Articolo 6

Adempimenti conseguenti la consultazione

1. Entro trenta giorni dalla data della consultazione il sindaco convoca il consiglio comunale per l'esame e la proclamazione dei risultati.
2. L'utilizzo dei risultati della consultazione è rimesso, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento e alle valutazioni discrezionali del consiglio comunale.

Articolo 7

Pubblici dibattiti



1. I pubblici dibattiti in apposite assemblee vengono indetti su argomenti riguardanti specificatamente l'attività amministrativa del comune.
2. La richiesta di convocazione di un pubblico dibattito è rivolta al sindaco ed è redatta in carta libera. Essa è sottoscritta da almeno cinquanta cittadini, con l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e luogo di residenza di ciascuno di essi; è altresì indicata la persona designata a ricevere le comunicazioni ed il recapito cui devono pervenire.
3. Alla richiesta è allegata una relazione contenente l'oggetto e le motivazioni del dibattito.
4. Il sindaco, accertata l'ammissibilità della richiesta, provvede a convocare il pubblico dibattito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al precedente comma.
5. Il pubblico dibattito deve tenersi entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del comune dell'avviso di convocazione recante l'indicazione del luogo e della data di svolgimento del dibattito. Della convocazione, contenente le modalità per lo svolgimento del dibattito, è dato avviso ai cittadini a mezzo degli organi di informazione locale e sul sito internet del comune.
6. Gli atti amministrativi inerenti l'oggetto del dibattito sono posti in visione degli interessati presso l'ufficio comunale competente in materia di partecipazione.
7. Il pubblico dibattito è presieduto dal sindaco o da assessore da lui designato, coadiuvato dal responsabile dell'ufficio competente per materia. Delle sedute vengono redatti processi verbali. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un dipendente comunale incaricato dal responsabile di cui sopra.
8. Il sindaco o un assessore da lui designato comunica al consiglio comunale, nella seduta successiva allo svolgimento del pubblico dibattito, le risultanze dello stesso.

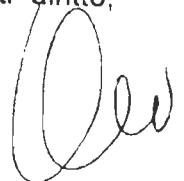
CAPO II

PETIZIONI – PROPOSTE - INTERROGAZIONI

Articolo 8

Petizioni

1. Le petizioni sono richieste dirette a sottoporre agli organi dell'amministrazione comunale una questione di interesse collettivo o per sollecitare interventi su questioni di carattere generale.
2. Le petizioni non possono concernere materie indicate dall'art.21, comma 5, dello statuto.
3. Le petizioni a carattere generale sono sottoscritte da almeno cento cittadini; le petizioni riguardanti questioni inerenti le frazioni sono sottoscritte da almeno il trenta per cento degli elettori residenti nella frazione.
4. Le petizioni devono riportare l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e luogo di residenza dei sottoscrittori; deve inoltre essere indicata la persona designata a ricevere le comunicazioni ed il recapito cui le stesse devono pervenire.
5. Le petizioni sono inoltrate al sindaco, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento, le assegna, previa verifica in ordine all'ammissibilità e sentita la conferenza dei capigruppo, all'organo competente e ne invia copia ai consiglieri comunali.
6. L'organo competente è tenuto a pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dal ricevimento della petizione.
7. Il contenuto della decisione dell'organo competente è comunicato al sottoscrittore designato ed è reso pubblico, unitamente al testo della petizione, mediante affissione all'albo pretorio e negli appositi spazi del territorio comunale.
8. Se la petizione generale è sottoscritta da almeno centocinquanta persone e la petizione a carattere frazionale è sottoscritta da almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto,



ciascun consigliere può richiederlo, con apposita istanza, che il contenuto della petizione sia sottoposto alla discussione nella prima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

9. La segreteria generale cura la tenuta dell'elenco delle petizioni presentate all'amministrazione comunale e delle risposte rese alle medesime.

Articolo 9

Proposte di deliberazione

1. Le proposte di deliberazione alla giunta e al consiglio comunale, sottoscritte da almeno trecentocinquanta cittadini, sono indirizzate al sindaco e sono formulate secondo le modalità previste per le proposte di deliberazione dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

2. I soggetti che intendono promuovere la presentazione di proposte di deliberazione hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali i dati e le informazioni relativi alle entrate, alle spese ed al bilancio comunale, necessari per la formulazione delle proposte comportanti nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate.

3. Gli uffici comunali competenti collaborano con i promotori per la formulazione delle proposte, secondo le modalità concordate con i responsabili degli uffici stessi.

4. Il sindaco, accertata l'ammissibilità della proposta, è tenuto ad acquisire i pareri previsti dalle vigenti disposizioni in ordine alla stessa e, qualora la proposta rientri nelle competenze del consiglio comunale, la trasmette ai gruppi presenti in consiglio comunale entro venti giorni dal ricevimento della proposta stessa al protocollo dell'ente.

5. La proposta di deliberazione è iscritta dal sindaco all'ordine del giorno dell'organo competente entro trenta giorni dal ricevimento della stessa al protocollo dell'ente. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti.

6. La proposta di deliberazione non è iscritta ove si tratti di oggetto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'organo; della mancata iscrizione viene data comunicazione ai primi tre firmatari della proposta.

7. Le determinazioni assunte dall'organo competente in ordine alla proposta di deliberazione sono comunicate ai primi tre firmatari della medesima e rese pubbliche tramite affissione negli appositi spazi.

Articolo 10

Interrogazioni

1. Allo scopo di concorrere alla promozione di interventi per la miglior tutela degli interessi collettivi, i cittadini residenti, in numero non inferiore a cinquanta, possono presentare al sindaco interrogazioni.

2. Le interrogazioni devono riportare accanto alle firme dei sottoscrittori, il nome, cognome, data ed il luogo di nascita ed il domicilio dei sottoscrittori.

3. Il sindaco, accertata l'ammissibilità delle interrogazioni, comunica al primo firmatario la data della discussione dell'interrogazione in consiglio comunale.

4. Non si procede alla verifica in ordine all'ammissibilità dell'interrogazione qualora la medesima sia fatta propria da un consigliere comunale.

5. In sede di discussione dell'interrogazione, dopo la risposta fornita dal sindaco o dall'assessore delegato per materia, uno dei firmatari può succintamente formulare osservazioni, dichiarando si essere soddisfatto o meno.

Articolo 11

Raccolta delle sottoscrizioni



1. La raccolta delle sottoscrizioni è effettuata su fogli di carta libera. Il testo dell'interrogazione, petizione o proposta di deliberazione deve essere accluso, a cura e spese dei sottoscrittori, a ciascun modulo; in ogni facciata del medesimo devono essere riportati in modo visibile l'oggetto della istanza, petizione o proposta di deliberazione e le sanzioni in cui può incorrere chi appone firme false o sottoscrive dichiarazioni mendaci ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. I sottoscrittori devono essere informati ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 dell'identità del promotore della sottoscrizione. I sottoscrittori saranno altresì informati che i dati forniti potranno essere utilizzati per le sole finalità previste dal decreto legislativo citato e dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e secondo modalità a ciò strettamente collegate. La firma apposta dai sottoscrittori avrà valore di consenso a norma dell'articolo 23 del decreto legislativo 196/2003, ai soli fini sopraindicati.
3. Le sottoscrizioni, se non disposto diversamente dallo statuto o dal presente regolamento, sono apposte dagli interessati in presenza del dipendente comunale addetto o dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53 e successive modificazioni, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori.

Articolo 12

Presentazione e regolarità delle sottoscrizioni

1. L'interrogazione, la petizione, la proposta di deliberazione e richiesta di pubblico dibattito sono presentate, unitamente alle sottoscrizioni, al protocollo generale del comune che provvede a farle pervenire all'ufficio comunale competente in materia di partecipazione. Dell'avvenuta presentazione viene rilasciata attestazione.
2. L'interrogazione, petizione, proposta di deliberazione o richiesta di pubblico dibattito, unitamente alle sottoscrizioni, è trasmessa dal responsabile dell'ufficio comunale di cui al comma 1, entro 5 giorni dalla presentazione, all'ufficio elettorale del Comune affinché provveda, entro i successivi 5 giorni, alla verifica del numero e della regolarità delle sottoscrizioni. L'ufficio comunica l'esito della verifica. L'adempimento previsto dal presente comma non si applica in caso di istanza, petizione o proposta di deliberazione presentata da una consulta.
3. A seguito della verifica della regolarità delle sottoscrizioni il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 trasmette l'istanza al destinatario.
4. Le petizioni e le richieste di pubblici dibattiti sono trasmesse al sindaco; le proposte e le interrogazioni sono trasmesse al sindaco e, se riguardano materie di competenza del consiglio comunale, sono trasmesse anche al presidente del consiglio e ai gruppi consiliari.

Articolo 13

Inammissibilità ed improcedibilità

1. Le petizioni, le proposte, le interrogazioni e le richieste di pubblici dibattiti non sono ammissibili se volte alla tutela di interessi particolari o personali.
2. Le petizioni, le proposte, le interrogazioni e le richieste di pubblici dibattiti sono improcedibili nel caso in cui non sia accertata la regolarità delle sottoscrizioni nel numero prescritto dallo statuto o dal presente regolamento.
3. Il responsabile dell'ufficio comunale competente in materia di partecipazione comunica, al soggetto o ai soggetti designati a ricevere le comunicazioni, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'interrogazione, petizione, proposta di deliberazione o richiesta di pubblico dibattito.

TITOLO III

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

Principi generali

Articolo 14

Principio della partecipazione

1. Il presente capo attua, nell'ambito degli istituti di partecipazione, le disposizioni previste dall'art. 14 dello statuto comunale, relativo alle libere forme associative.

Capo II

Albo delle forme associative

Articolo 15

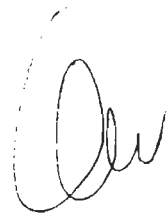
Istituzione dell'Albo

1. E' istituito l'Albo delle forme associative, d'ora innanzi denominate "associazioni".
2. Possono richiedere la registrazione nell'Albo le associazioni che presentano i seguenti requisiti:
 - a) hanno sede, anche se decentrata, e operano nel territorio del Comune di Castelnuovo di Garfagnana;
 - b) non hanno fini di lucro;
 - c) sono dotate di statuto o atto costitutivo o accordo associativo, formalizzato almeno con scrittura privata, avente data certa, non in contrasto con i principi sanciti dall'articolo 18 della costituzione, dalle norme vigenti e dallo statuto comunale;
 - c) prevedono, nel proprio statuto, la gratuità delle cariche sociali e l'elezione in modo democratico delle cariche stesse e dei propri organi rappresentativi;
 - d) non sono organismi territoriali di partiti o movimenti politici;
 - e) dimostrano di aver svolto attività, rientranti nell'ambito dello statuto o atto costitutivo o accordo associativo, nei dodici mesi precedenti la richiesta di iscrizione all'albo;
 - f) hanno di norma non meno di 10 aderenti.
3. Le associazioni iscritte ad albi regionali o provinciali del volontariato e dell'associazionismo sono iscritte di diritto nell'elenco, previo consenso manifestato contestualmente alla comunicazione delle consultazioni – non più di due – alle quali intendono aderire attraverso la designazione dei propri rappresentanti e loro sostituti.

Articolo 16

Richiesta di registrazione

1. La richiesta di registrazione all'albo, sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante dell'associazione, è formulata su modulo predisposto dal comune e deve contenere:
 - a) la denominazione e l'indirizzo della associazione;
 - b) le generalità del presidente o del legale rappresentante;



c) la dichiarazione che l'associazione possiede i requisiti previsti dal precedente articolo 15, comma 2;

d) la specificazione del settore o dei settori di attività dell'associazione;

e) l'indicazione della consulta di cui la associazione intende far parte;

f) la dichiarazione che la richiesta di iscrizione all'albo e di partecipazione alle consulte ha il fine specifico di concorrere alla promozione ed alla cura degli interessi generali della comunità di Castelnuovo di Garfagnana.

2. Alla richiesta di registrazione è allegata copia dello statuto della associazione o dell'atto costitutivo o dell'accordo associativo, formalizzato almeno con scrittura privata, con l'indicazione della data di sottoscrizione, dal quale si evinca, tra l'altro, la gratuità delle cariche sociali e l'elezione in modo democratico delle cariche stesse e dei propri organi rappresentativi. Deve essere altresì allegato l'elenco delle attività svolte nei dodici mesi precedenti la richiesta di iscrizione all'albo e l'elenco delle cariche sociali con i relativi nominativi.

Articolo 17

Esame delle richieste

1. L'ufficio competente in materia di partecipazione popolare cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo, provvedendo alla nuove registrazioni entro venti giorni dalla richiesta e alla cancellazione al verificarsi delle cause di cui al successivo articolo 18.

2. L'ufficio comunica all'associazione l'avvenuta iscrizione all'albo, la consulta in cui la stessa è stata inserita, richiedendo altresì l'indicazione del nominativo ed indirizzo del rappresentante nella consulta e del suo sostituto.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documenti sino al ricevimento degli stessi.

Articolo 18

Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dell'associazione dall'albo è disposta in caso di:

a) richiesta da parte della stessa associazione;

b) provvedimento motivato del responsabile dell'ufficio competente per perdita di uno dei requisiti richiesti per la registrazione. All'associazione interessata è data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990;

c) cessazione dell'attività da parte dell'associazione.

Articolo 19

Informazione e consultazione

1. Le associazioni iscritte all'albo vengono informate sull'attività del comune, anche su loro richiesta, riguardo le materie in cui operano. In particolare vengono comunicati, con cadenza almeno annuale, dati sulla qualità, quantità, numero di utenti, costi e tariffe dei servizi erogati.

2. Le associazioni di cui al primo comma vengono consultate, anche su loro richiesta, sull'attività del comune riguardante le materie cui operano la consultazione avviene almeno una volta l'anno, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, al fine di acquisire il loro parere consultivo in merito alle scelte programmatiche dell'ente. Gli esiti della consultazione sono comunicati al consiglio comunale.

3. In tutti i casi di consultazione il responsabile del procedimento invia gli atti o l'avviso di deposito ed assegna un termine per l'espressione del parere in caso di decorrenza del

termine senza che sia stato comunicato il parere si procede indipendentemente dall'acquisizione dello stesso.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, se compatibili con le norme di legge regolanti lo specifico procedimento di formazione dell'atto, anche in relazione ai termini da queste stabiliti.

5. Il comune favorisce lo sviluppo e l'attività dell'associazionismo e del volontariato con interventi che consistono, di norma, nella messa a disposizione di beni, servizi, strutture ed altri mezzi strumentali per il raggiungimento delle loro finalità,

6. Le forme di sostegno, di qualunque entità e caratteristica sono concesse in base alle disposizioni contenute nel regolamento comunale sui criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici comunque denominati.

7. Le forme di sostegno di cui ai precedenti commi, ad esclusione dei contributi in denaro, possono essere concesse, in via eccezionale, anche ad associazioni non iscritte all'albo, esclusivamente per attività di interesse pubblico che non abbiano come destinatari principali gli aderenti all'associazione.

8. Le associazioni destinatarie degli interventi di sostegno di cui al presente articolo devono trasmettere, a conclusione dell'intervento, una relazione sull'attività svolta e sull'effettiva utilizzazione dei beni, servizi, strutture o altri mezzi forniti dall'amministrazione comunale.

9. Ogni forma di sostegno, quando non si tratti di contributi in denaro, deve prevedere la reale quantificazione del costo a carico dell'amministrazione comunale.

Articolo 20

Collaborazione nella gestione dei servizi

1. L'amministrazione comunale, al fine di elevare la qualità dei servizi e per rispondere in maniera ottimale alle esigenze della collettività locale, con particolare riguardo ai soggetti che si trovano in situazioni di bisogno e di difficoltà, può gestire determinati servizi con le associazioni iscritte all'albo comunale ed operanti nell'ambito delle attività inerenti il servizio.

2. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione vengono stabilite con apposita convenzione, stipulata in conformità alla normativa vigente in materia.

3. Per la gestione del servizio, le associazioni di cui al primo comma possono utilizzare le strutture, i mezzi ed i servizi comunali, nel rispetto delle modalità stabilite dalla stessa convenzione.

CAPO III

Consulte

Articolo 21

Istituzione

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte dell'amministrazione locale con deliberazione della giunta comunale sono istituite le consulte.



2. La giunta comunale, entro centoventi giorni dal giuramento del sindaco, istituisce le consulte per ognuno dei seguenti settori e aree tematiche:
 - a) ambiente e territorio;
 - b) attività sociali, educative, formative e sanitarie;
 - d) cultura e sport;
 - e) politiche del lavoro, commercio e attività produttive;
 - f) politiche giovanili;
 - g) anziani;
 - h) frazioni.
3. Le consulte possono costituire al proprio interno, secondo le modalità dalle medesime individuate, gruppi di lavoro relativamente a determinati settori, materie o questioni.
4. Le consulte hanno durata pari a quella della giunta comunale che le ha istituite.
5. La partecipazione alle consulte è a titolo gratuito.
6. Non possono essere designati nelle consulte il sindaco, i consiglieri e gli assessori comunali.
7. Il sindaco o suo delegato ed il presidente ed i componenti della commissione consiliare competente per materia hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto alle riunioni delle consulte.
8. Il responsabile dell'ufficio di cui all'art.17 del presente regolamento cura la predisposizione e la tenuta di un apposito registro nel quale sono annotati i nominativi dei componenti le consulte e le cariche di cui al successivo articolo 24.
9. L'ufficio provvede, inoltre, al tempestivo aggiornamento del registro ogni qual volta si verifichi una variazione nella composizione di una consulta o nell'attribuzione delle cariche.

Articolo 22

Composizione

1. Le consulte sono composte ciascuna da:
 - a) i rappresentanti delle associazioni per materia iscritte all'albo delle associazioni di cui all'art.15 del presente regolamento;
 - b) i rappresentanti di associazioni ed organizzazioni di volontariato non iscritte delle associazioni di cui all'art.15 del presente regolamento, di categorie professionali, organizzazioni sindacali, enti ed istituzioni;
 - c) da un numero minimo di 3 ad un numero massimo di 7 cittadini residenti nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana.
1. Le associazioni di cui alla precedente lettera a) designano il proprio rappresentante in seno alla/e consulta/e cui intendono partecipare.
2. Le associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, organizzazioni sindacali, enti ed istituzioni di cui alla precedente lettera b) che intendano far parte delle consulte sono tenute a presentare domanda, a seguito di pubblico avviso, all'ufficio di cui all'art.17 del presente regolamento.
3. I cittadini residenti nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana che intendano far parte delle consulte sono tenuti a presentare domanda, a seguito di pubblico avviso, all'ufficio di cui all'art.15 del presente regolamento, allegando un proprio profilo personale.
4. In sede di costituzione delle consulte, la giunta comunale, sentiti i capi gruppo consiliari, individuerà i cittadini facenti parte delle consulte stesse sulla base dei curricula presentati, privilegiando i cittadini in possesso di competenze, professionalità ed esperienze correlate alla specificità della consulta da costituire.
5. In caso di dimissioni presentate al presidente della consulta da un componente designato da una delle associazioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1, l'associazione di appartenenza designa un nuovo rappresentante entro 30 giorni dalla data delle dimissioni.

Qualora, dopo diffida, l'associazione interessata non provveda alla designazione l'associazione medesima è esclusa dalla composizione della consulta.

5. In caso di dimissioni presentate al presidente della consulta di un cittadino facente parte della consulta stessa, la giunta comunale procederà alla relativa sostituzione nell'ambito dei cittadini che hanno presentato la domanda di cui al precedente comma 3.

Articolo 23

Funzioni

1. Le consulte comunali hanno funzioni di partecipazione e di collaborazione nei processi decisionali dell'amministrazione comunale relativamente alle problematiche rientranti nelle materie di loro competenza.
2. A tal fine esse svolgono funzioni consultive, di studio, di proposta e di osservazione, e più precisamente:
 - a) esprimono, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri e predispongono relazioni sulle proposte che il consiglio comunale, tramite il presidente, il sindaco e la giunta ritengono di sottoporre loro;
 - b) approfondiscono, anche di loro iniziativa, lo studio di problemi di interesse generale e specifico della città relativi alle proprie competenze;
 - c) formulano proposte ed osservazioni alle quali i competenti organi danno risposta motivata entro il termine di 90 giorni. In caso di mancata risposta, il presidente della consulta informa il presidente del consiglio comunale, il quale ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile, affinché i consiglieri, ove lo ritengano, possano assumere iniziative in merito. Per la presentazione di istanze, petizioni e proposte di deliberazione trovano applicazione le specifiche disposizioni previste dal presente regolamento;
 - d) promuovono, di concerto con il sindaco o l'assessore competente per materia, incontri e dibattiti finalizzati al raggiungimento di una maggiore informazione e partecipazione dei cittadini e degli enti interessati ed alla soluzione delle problematiche di proprio interesse;
 - e) promuovono di concerto con il sindaco o l'assessore competente per materia, incontri con i rappresentanti di altri comuni, della provincia e della regione e di altri enti quando la valenza delle problematiche di competenza non sia circoscritta al territorio comunale.
3. Per l'acquisizione del parere secondo le aree ed i settori di loro attività, la giunta trasmette alle consulte la bozza dello schema di bilancio. Il parere obbligatorio è reso entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La giunta può prescindere dal parere di cui al precedente comma, dandone atto, ove le consulte non si siano pronunciate entro il termine, oppure, per qualsiasi motivo, non siano in grado di esercitare le proprie funzioni. Ove la giunta lo ritenga opportuno, la consultazione di cui al comma medesimo avviene in assemblea generale convocata dal sindaco o dall'assessore competente in materia di partecipazione. La riunione deve tenersi non prima di 10 giorni dalla convocazione. Essa è valida con la presenza della maggioranza dei componenti delle consulte. In mancanza del numero legale la giunta può prescindere dal parere.
5. Gli organi dell'amministrazione comunale possono convocare, anche singolarmente, i presidenti delle consulte.

Articolo 24

Organi delle consulte

1. Sono organi delle consulte il presidente, il vice presidente e il segretario verbalizzante.
2. Il presidente dirige e coordina il lavoro della consulta e la rappresenta nei confronti dell'amministrazione comunale ed all'esterno; il presidente svolge funzioni vicarie del presidente; il segretario verbalizzante cura la verbalizzazione delle sedute della consulta.

3. Il presidente, il vice presidente ed il segretario sono eletti a maggioranza dei componenti nella prima seduta, dopo l'avvenuta costituzione della consulta, ed assumono immediatamente la carica. L'elezione è effettuata a scrutinio segreto, sulla base di candidature, con voto limitato ad una preferenza.
4. Gli organi durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili; essi, inoltre, restano in carica fino alla elezione dei successori.
5. In ogni caso di cessazione dalla carica, la consulta provvede alla elezione dei nuovi organi entro sessanta giorni.
6. Gli organi possono essere revocati su proposta motivata di un terzo dei componenti la consulta e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
7. Vigè il divieto di cumulo delle cariche, sia all'interno della stessa consulta, sia in consulte diverse.

Articolo 25 **Convocazione**

1. La prima seduta è convocata e presieduta dal sindaco o suo delegato entro 30 giorni dalla data del provvedimento di costituzione della consulta.
2. Le consulte sono convocate dal presidente di propria iniziativa, anche recependo le proposte avanzate dai componenti, o su richiesta scritta formulata dal sindaco, dall'assessore competente per materia o da almeno un quinto dei propri componenti; in tali casi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta. In caso di mancata convocazione, previa diffida, provvede il sindaco o l'assessore delegato in materia di partecipazione.
3. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, è comunicato per iscritto, anche a mezzo telefax o strumenti informatici e telematici, ai componenti e pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del comune. La comunicazione deve pervenire ai componenti almeno due giorni interi prima della riunione. In caso di urgenza la consulta può essere convocata con un preavviso di almeno 24 ore.
4. Il presidente provvede alla stesura dell'ordine del giorno, assicura il buon andamento dei lavori, modera la discussione degli argomenti in trattazione, assicura l'iniziativa delle attività di informazione e di organizzazione necessarie al corretto funzionamento della consulta, garantisce il rispetto della pluralità dei partecipanti e funge da referente con l'amministrazione comunale.
5. Le consulte si riuniscono almeno due volte all'anno.
6. Le consulte possono decidere di invitare alle sedute, anche in modo permanente, soggetti esterni alle stesse.

Articolo 26 **Funzionamento**

1. Le sedute delle consulte sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Gli orientamenti sono assunti ricercando il massimo consenso; per gli orientamenti assunti a maggioranza dei presenti, il relativo verbale riporta altresì quelli non prevalenti.
3. Il componente della consulta deve astenersi dal prendere parte alla trattazione di questioni allorché sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della questione e specifici interessi dell'associazione dal medesimo rappresentata.
4. Le sedute delle consulte sono pubbliche, salvo diversa motivata decisione della consulta.
5. Il segretario cura la convocazione delle sedute, la tenuta dei verbali nonché la predisposizione ed il deposito degli atti e documenti da sottoporre alla consulta. Al fine di poter svolgere le proprie funzioni egli ha come referente il responsabile dell'ufficio di cui al precedente articolo 17.

6. Le spese per fotocopie, cancelleria, ecc, necessarie per l'attività di segreteria della consulta sono a carico del comune.
7. Nell'esercizio delle proprie funzioni i componenti delle consulte hanno diritto all'accesso, mediante visione ed estrazione di copie degli atti amministrativi, necessari al corretto espletamento dell'attività, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 8) Le consulte hanno sede presso l'ufficio di cui all'art. 17; il comune, compatibilmente con le risorse disponibili, mette a disposizione i locali per lo svolgimento delle attività delle consulte, collocati, ove possibile, in unico immobile.

Articolo 27

Verbalì delle sedute

1. I verbalì delle sedute, redatti dal segretario, contengono unicamente i pareri espressi e le decisioni assunte dalla consulta.
2. I verbalì vengono sottoscritti dal segretario e dal presidente.
3. Copia dei verbalì è trasmessa, a cura del segretario all'ufficio di cui all'articolo 17 affinché provveda ad inviarlo agli assessori, agli uffici interessati dalle questioni trattate e al presidente del consiglio comunale a disposizione dei consiglieri comunali.

Articolo 28

Altri organismi di partecipazione popolare

1. La giunta comunale, anche su iniziativa del sindaco, può, con propria deliberazione, previa conferenza dei capi gruppo consiliare, istituire organismi di partecipazione popolare a carattere temporaneo, diversi dalle consulte.
2. L'istituzione avviene, quando vi siano particolari temi o argomenti da affrontare o quando la materia in questione sia difficilmente attribuibile alle competenze delle consulte o, comunque, quando la giunta lo ritenga opportuno.
3. Nella delibera di istituzione devono essere specificati i criteri di composizione dell'organismo da istituire, la sua durata nel tempo e l'oggetto di cui si deve occupare; mediante lo stesso atto deliberativo, la giunta comunale nomina il presidente dell'organismo e approva un regolamento organizzativo che ne disciplina il funzionamento.
4. Per tutto quanto non previsto nell'atto deliberativo, valgono le norme per le consulte stabilite dal presente regolamento, ove applicabili.

Articolo 29

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, sono registrate nell'albo delle forme associative di cui all'articolo 15, tutte le associazioni che, alla data di approvazione del presente regolamento, risultino già censite dal comune. Tale registrazione avviene previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal medesimo art. 15, comma 2, intendendosi riferito, il requisito di cui alla lettera e), alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per la verifica il responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 17 richiede, ove necessario, l'integrazione della documentazione già presentata all'ente.
2. In sede di prima applicazione, le consulte di cui all'art. 21 sono istituite con deliberazione della giunta comunale entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Successivamente il responsabile dell'ufficio richiede alle associazioni registrate l'indicazione delle consulte, al massimo due, alle quali le stesse intendono aderire comunicandone il rappresentante designato.

3. Il presente regolamento non si applica alla consulta delle frazioni, alla consulta per gli anziani e alla consulta per le politiche giovanili, per le quali si fa rinvio agli specifici regolamenti approvati in materia.

Articolo 30

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore nei termini stabiliti dallo statuto comunale.
2. Il presente regolamento non si applica alla consulta delle frazioni, alla consulta per gli anziani e alla consulta per le politiche giovanili, per le quali si fa rinvio agli specifici regolamenti approvati in materia.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le norme regolamentari con esso incompatibili.

